

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO - CREDITI DI FIRMA

(Mod. 262127)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram  **800-099300** (se chiami dall'estero +39.011.4629281)

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Vengono così definite le garanzie prestate, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi (ad esempio accettazioni, avalli, fidejussioni ecc.).

Fidejussioni: caratteristiche

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

In particolare, se la banca autorizza il Cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del Cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Servizio di garanzia affitti (abitativa e non abitativa): caratteristiche

Consiste nel rilascio di una fideiussione al potenziale conduttore di un immobile a favore del proprietario dello stesso, che sostituisce il deposito cauzionale tradizionale costituito a tutela del locatore per il pagamento del canone e delle spese pattuite. Il servizio può essere rilasciato sia per immobili ad uso abitativo che ad uso diverso da quello abitativo. Qualora il conduttore non sia correntista il pagamento della commissione annua avverrà per cassa alla scadenza di ogni annualità.

Fidejussione di cui al Decreto Lgs. 122 del 20/06/2005: caratteristiche

Fideiussione che viene rilasciata nell'interesse di un costruttore edile a favore dell'acquirente di un immobile da costruire in qualità di persona fisica. Tale impegno garantisce la restituzione delle somme e ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 122 del 20/06/2005.

Principali rischi (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI E SPESE COMUNI A TUTTI I CREDITI DI FIRMA

Commissione annua per impegni di firma di natura commerciale / finanziaria	2,40% dell'importo minimo euro 10,33
Periodicità di addebito commissione	Addebito Annuale

Spese relative alla linea di credito

Sono a carico del cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al contratto di emissione del Credito di firma, all'affidamento e all'impegno di firma.

RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.